

Statuto di Associazione di Promozione Sociale COMITATO PER LA FIERA DELL'ALBERAIA APS

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

È costituita, ai sensi del Codice Civile e del Codice del Terzo Settore - CTS (Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni), una associazione senza scopo di lucro avente la seguente denominazione: "Comitato per la Fiera dell'Alberaia APS", da ora in avanti detta "associazione", con sede legale nel Comune di Casole d'Elsa (SI), Loc. Molino d'Elsa e con durata illimitata.

La variazione della sede legale nell'ambito del suddetto Comune non comporta modifica statutaria.

L'acronimo APS acquista efficacia con l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore (Runts).

ART. 2

(Scopo, finalità, attività)

L'associazione ha come scopo: quello di promuovere socialità, mutualismo, partecipazione e sviluppo del senso di comunità, contribuire alla crescita culturale e civile dei propri soci, mantenendo viva e rinnovando un'antica tradizione popolare del territorio conosciuta come la **Fiera dell'Alberaia**.

L'associazione persegue finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, e svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5, co. 1 CTS, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi:

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'associazione intende svolgere: attività per la valorizzazione, la riscoperta e la gestione di antiche manifestazioni e tradizioni legate al mondo agricolo e o culturale del territorio.

Le finalità sopra citate verranno perseguite attraverso l'attività di volontariato prestata dai singoli associati in modo personale, spontaneo e gratuito senza fine di lucro anche indiretto ed esclusivamente per il raggiungimento dello scopo associativo.

Statuto di Associazione di Promozione Sociale COMITATO PER LA FIERA DELL'ALBERAIA APS



L'associazione può esercitare, a norma dell'art.6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale 19 Maggio 2021, n.107.

L'individuazione delle attività diverse sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art.7 del Codice del Terzo settore, attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico e delle Linee Guida approvate con Decreto Ministeriale del 9 giugno 2022.

ART. 3 (Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato.

Possono aderire all'associazione persone fisiche ed enti che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda che contenga:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

L'Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Statuto di Associazione di Promozione Sociale COMITATO PER LA FIERA DELL'ALBERAIA APS

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art.5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4 (Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi;
- essere eletti negli organi associativi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci ed esaminare i libri associativi;
- frequentare la sede dell'Associazione e partecipare a tutte le iniziative ed alle manifestazioni promosse dall'Associazione.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;
- mantenere un'irreprensibile condotta civile e morale nella partecipazione alle attività dell'Associazione e nella frequentazione della sede sociale. In particolare, è obbligatorio mantenere una condotta di rispetto verso gli altri soci e verso gli organi sociali, nonché preservare il buon nome dell'Associazione, le sue strutture e le sue attrezzature;
- rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne al giudizio degli organi di garanzia dell'Associazione o, in mancanza, all'Assemblea dei Soci;
- osservare le regole dettate dagli organismi ai quali l'Associazione aderisce o è affiliata.

ART. 5 (Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso, decadenza automatica o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Organo di amministrazione, dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

Statuto di Associazione di Promozione Sociale COMITATO PER LA FIERA DELL'ALBERAIA APS

L'associato può recedere dall'associazione in qualunque momento.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto dal momento del ricevimento della stessa da parte dell'associazione, una volta ratificata dall'Organo di amministrazione.

L'associato che ha comunicato ufficialmente la propria volontà di recesso non ha diritto di voto nelle assemblee successive a tale data.

L'associato può decadere automaticamente dall'associazione, senza necessità di alcuna deliberazione da parte di un organo associativo, per mancato pagamento della quota associativa, ove prevista, entro il termine di 30 giorni dal sollecito di pagamento comunicatogli dall'organo di amministrazione.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6 (Organi)

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- Il Consiglio di amministrazione;
- il Presidente;
- il Vicepresidente;
- il Segretario Tesoriere;
- il Collegio dei Revisori, ove nominato

ART. 7 (Assemblea)

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto. Per l'associato minore di età, il voto è esercitato dall'esercente la responsabilità genitoriale.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

Statuto di Associazione di Promozione Sociale COMITATO PER LA FIERA DELL'ALBERAIA APS

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno. Deve essere spedita, anche via email, almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea, all'indirizzo risultante dal libro degli associati e mediante affissione nell'albo dell'associazione.

I Soci sono convocati in assemblea dal Consiglio di amministrazione almeno due volte all'anno, entro il 30 giugno per l'approvazione del rendiconto della gestione annuale, ed entro il 31 dicembre per il bilancio previsionale. L'assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi: il Presidente e i membri del Consiglio di amministrazione, il Collegio dei Revisori, il revisore legale dei conti ove obbligatorio;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo;
- delibera la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ed esprimere il voto per via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota e nel rispetto dei principi di buona fede e di parità di trattamento.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Per le modifiche dello Statuto, e per deliberare lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, la trasformazione, la fusione o scissione dell'associazione, le adunanze

Statuto di Associazione di Promozione Sociale COMITATO PER LA FIERA DELL'ALBERAIA APS

assembleari sono di tipo straordinario, e necessitano di un quorum di partecipanti non inferiore al 70% degli associati, in prima convocazione, ed al 50% in seconda convocazione.

ART. 8 (Consiglio di amministrazione)

Il Consiglio di amministrazione, detto anche Organo di amministrazione o Consiglio Direttivo, opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi. E' quindi investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni, ivi comprese la nomina dei direttori e consulenti scientifici, nonché procuratori ad acta, con possibilità di delega dei poteri al Presidente ed ad altri membri del Consiglio. Esso procede pure alla compilazione dei bilanci preventivi e consuntivi ed alla loro presentazione all'Assemblea, alla nomina di dipendenti ed impiegati, compila l'eventuale Regolamento per il funzionamento dell'associazione la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- convocare l'Assemblea;
- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre il bilancio per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- ratificare il recesso degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- all'interno delle linee guida dello Statuto e delle delibere dell'Assemblea, deliberare le modalità di gestione del tesseramento;
- sovrintendere all'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione e, all'interno delle linee guida espresse dall'Assemblea, adottare tutti i provvedimenti necessari a garantire il buon andamento dell'Associazione;
- decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre associazioni ed enti, e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto;

Statuto di Associazione di Promozione Sociale COMITATO PER LA FIERA DELL'ALBERAIA APS

- stabilire la quota associativa annuale ed eventuali contributi associativi a sostegno delle attività sociali;
- compiere tutti gli atti di ordinaria o straordinaria amministrazione che non siano, a norma del presente statuto o della legge, attribuiti all'Assemblea dei soci.

L'Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti, compreso tra cinque e nove, nominati dall'Assemblea per la durata di 4 anni con possibilità di essere rieletti.

Qualora uno o più amministratori vengano a cessare anticipatamente il loro mandato, per qualunque motivo, il Consiglio di amministrazione continuerà le proprie attività con i membri restanti nel caso siano ancora effettivi almeno cinque membri; in caso contrario sarà necessario convocare l'assemblea per la nomina dei nuovi membri necessari al raggiungimento del numero minimo previsto.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 del Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

La convocazione dell'Organo di amministrazione avviene mediante comunicazione scritta, in qualunque forma, anche con modalità digitale ed elettronica, contenente il luogo, la data e l'ora, l'ordine del giorno, spedita almeno 5 giorni prima della data fissata per il suddetto Organo.

L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Gli amministratori possono intervenire nell'Organo di amministrazione anche mediante mezzi di telecomunicazione ed esprimere il voto per via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'amministratore che partecipa e vota e nel rispetto dei principi di buona fede e di parità di trattamento.

Il potere di rappresentanza del Consiglio di amministrazione è attribuito al Presidente.

ART. 9

(Presidente - Vicepresidente - Segretario Tesoriere)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea degli associati tra i facenti parte dell'associazione, a maggioranza dei presenti.

Statuto di Associazione di Promozione Sociale COMITATO PER LA FIERA DELL'ALBERAIA APS

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per il rinnovo degli Organi associativi (Organo di amministrazione, Presidente, Organo di controllo, revisore legale).

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione. Svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a questi ultimi in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente e il Segretario Tesoriere fanno parte del consiglio di amministrazione e vengono eletti dallo stesso tra i suoi membri.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Il Segretario Tesoriere assiste e collabora attivamente col Presidente nello svolgimento delle attività amministrative e di gestione finanziaria dell'Associazione.

ART. 10

(Organo di controllo – Collegio dei Revisori)

L'Organo di controllo è obbligatorio al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

Il Collegio di Revisori, ove ne sia deliberata la costituzione, è formato da tre membri eletti annualmente dall'Assemblea degli associati. Ha il compito di accertare la regolare tenuta della contabilità sociale e di redigere la relazione al bilancio annuale.

Qualora risulti un obbligo di nomina dell'Organo di controllo, ai suoi componenti si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 2399 del Codice civile, e almeno uno dei suoi componenti dovrà essere scelto tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità

Statuto di Associazione di Promozione Sociale COMITATO PER LA FIERA DELL'ALBERAIA APS

alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11 (Revisione legale dei conti)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 12 (Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale. E' escluso che possa essere rimborsato in tutto o in parte agli associati.

ART. 13 (Divieto di distribuzione degli utili o avanzi di gestione)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 14 (Risorse economiche)

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di interesse generale di cui all'art. 5 CTS, proventi da attività diverse di cui all'art. 6 CTS e proventi da raccolta fondi di cui all'art. 7 CTS.

Statuto di Associazione di Promozione Sociale COMITATO PER LA FIERA DELL'ALBERAIA APS

ART. 15 (Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

ART. 16 (Libri)

L'associazione deve tenere il:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, se nominato, tenuto a cura dello stesso organo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

ART. 17 (Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, ai sensi dell'art. 36 CTS.

ART. 18 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore.

**Statuto di Associazione di Promozione Sociale
COMITATO PER LA FIERA DELL'ALBERAIA APS**

L'Assemblea che delibera lo scioglimento provvede alla nomina di uno o più liquidatori.

**ART. 19
(Rinvio)**

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e integrazioni e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Luigi Merlotti

Luigi Merlotti

Luigi Merlotti

Luigi Merlotti

Matteo Merlotti

Matteo Merlotti

Luigi Merlotti

Luigi Merlotti

Giuseppe Rocco

Rocco Rocco

Rocco Rocco